

Città di Amandola

Provincia di Fermo
 Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco Pregiato dei Sibillini
 PEC: comune.amandola@emarche.it | Mail: info@comune.amandola.fi.it

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 15-04-21 Numero 58

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ IL REPARTO DI MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - CIG n. 7861823593 CUP: E28I18000420001 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO (Art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 12:30, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARINANGELI ADOLFO	SINDACO	P
POCHINI GIUSEPPE	VICESINDACO	P
CRUCIANI SARA	ASSESSORE	P
SCIRE' CHIARA	ASSESSORE	P
CUPELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NERLA GIULIANA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016, a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno pregiudicato la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati, nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

VISTE

- l'Ordinanza Sindacale 147 del 05/09/2016 avente ad oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)", con la quale alcune parti del complesso Ospedaliero ubicato in LARGO PLEBANI sono state dichiarate agibili, altre porzioni dichiarate inagibili e le restanti parti dichiarate funzionalmente non utilizzabili e agibili solo previa adozione di misure di messa in sicurezza;
- l'Ordinanza Sindacale 183 del 07/09/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI MESSA IN RIPRISTINO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)", con la quale è stata disposta l'esecuzione delle opere necessarie alla riattivazione dei servizi per le porzioni degli immobili che risultano "AGIBILI PREVIA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA";

CONSIDERATO

- che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti e che, a seguito di tali eventi sismici, si è proceduto nuovamente alla verifica dello stato dei luoghi relativamente al fabbricato ubicato in LARGO PLEBANI;

VISTA

- l'Ordinanza Sindacale n. 523 del 07/11/2016 avente per oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITA' DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI AMANDOLA UBICATO IN LARGO PLEBANI (FG. 43 P.LLE 708-709)" a seguito della quale tutti i corpi di fabbrica del complesso ospedaliero di Amandola ubicato in Largo Plebani sono stati dichiarati inagibili;

TENUTO CONTO

- che, a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, il reparto medicina, presente nel complesso ospedaliero di Amandola, ubicato in Largo Plebani, è stato temporaneamente trasferito presso l'Ospedale "A. Murri" di Fermo;

RICHIAMATE

- la nota prot. Comunale n. 10327 del 28/09/2016 della Giunta Regionale - Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. - Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, avente per oggetto "Richiesta di riportare il reparto di Medicina generale nel Comune di Amandola", con la quale la Regione Marche ha designato il Comune di Amandola quale Ente attuatore dell'intervento;
- l'Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione Civile n. 553 del 31 ottobre 2018, recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*", con la quale, al fine di garantire la prosecuzione dell'assistenza ospedaliera, il Comune di Amandola è stato autorizzato all'installazione di nuove strutture prefabbricate destinate ad ospitare attrezzature ed impianti, nonché il reparto di medicina generale, nelle more della realizzazione del nuovo polo ospedaliero, per un finanziamento complessivo pari a € 2.500.000,00 comprensivo di IVA di legge;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che l'intervento per la realizzazione delle suddette strutture prefabbricate è finalizzato ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina generale, per la ripresa della funzionalità e la prosecuzione dell'assistenza ospedaliera;

RITENUTA

- l'assoluta urgenza di procedere in tempi brevi alla REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA;

RICHIAMATE ALTRESI'

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 183 del 09/11/2018, avente per oggetto: "Art. 5 OPCM553 del 31/10/2018 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Individuazione area", con la quale si è proceduto ad individuare l'area ove installare le strutture prefabbricate;
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 231 (R.G. 988) del 28/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI COMPLEMENTARI";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 232 (R.G 989) del 28/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 236 (R.G 1020) del 31/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 237 (R.G 1021) del 31/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 238 (R.G 1022) del 31/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - COLLABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione

- Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 239 (R.G. 1023) del 31/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - Incarico per l'attività di advisor a supporto della procedura di appalto";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata del Comune di Amandola n. 246 (R.G. 1030) del 31/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - SOSTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO";
 - la Determina del Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata n. 251 (R.G. 1052) del 31/12/2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - COLLABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO";
 - la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata n. 190 (R.G. 867) del 23/10/2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE";
 - la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata n. 210 (R.G. 998) del 02/12/2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER COLLAUDO STATICO, TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI";
 - la Determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica Ricostruzione Edilizia Privata n. 222 (R.G. 1027) del 07/12/2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AFFIDAMENTO PER ISPETTORE DI CANTIERE";

RIBADITO

- che l'importo complessivo integralmente finanziato è pari ad € 2.500.000,00 comprensivo di IVA di legge, come prescritto all'alt. 1 comma 3 l'Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione Civile n. 553 del 31 ottobre 2018;

DATO ATTO

- della somma urgenza del realizzando intervento, come più volte ribadita con le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016 n. 388 del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016 e, in particolare, n. 394 del 19 settembre 2016, quest'ultima recante ad oggetto: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24*

agosto 2016", e delle deroghe ammesse alla disciplina in materia di contratti di lavori pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO INOLTRE

- che le fasi della progettazione, di cui all'art. 23, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione delle strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti, nonché del reparto medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero del Comune di Amandola, sono interamente svolte e realizzate da funzionari interni del Comune di Amandola, con il supporto per le prestazioni dianzi esplicitate;
- che la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento, di cui in narrativa, è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24/04/2019;

VISTE ALTRESI'

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica-Ricostruzione del Comune di Amandola n. 91 (R.G. 415) del 18/05/2019 avente per oggetto "REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO", con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed il Quadro Economico del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica-Ricostruzione n. 91 (R.G. 415) del 18/05/2019, come di seguito riportato
:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO			
LAVORI			
LAVORI A MISURA			€ 2.005.981,84
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA		€ 36.301,58	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.969.680,26	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10,00%		€ 200.598,18
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
Opere ed interventi di compensazione ambientale (IVA compresa)	10,00%	€ 1.000,00	€ 1.100,00
Oneri per interferenze ripristini spostamenti sottoservizi e allacci (IVA compresa)	10,00%	€ 5.500,00	€ 6.050,00

Accertamenti e campagna indagini (IVA compresa)	22,00%	€ 5.450,50	€ 6.649,61
Ripristini ed allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	10,00%	€ 6.199,34	€ 6.819,27
Some per imprevisti (IVA compresa)	22,00%	€ 9.937,94	€ 12.124,29
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa)	22,00%	€ 4.000,00	€ 4.880,00
PER SPESE TECNICHE			
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' ETC.		DI CUI	
Collaborazione Progetto di opere architettoniche		€ 33.093,43	
Collaborazione Progetto strutturale		€ 31.703,74	
Collaborazione progetto impiantistico		€ 31.215,81	
Coordinamento della sicurezza nei cantieri		€ 26.000,00	
Collaudo strutturale		€ 38.430,88	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..		€ 160.443,86	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo	4,00 %	€ 6.417,75	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Collaudo	22,00 %	€ 36.709,56	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..			€ 203.571,17
RELAZIONE GEOLOGICA		€ 9.728,38	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Relazione Geologica	2,00 %	€ 194,57	
IVA. SU RELAZIONE GEOLOGICA	22,00 %	€ 2.183,05	
TOTALE RELAZIONE GEOLOGICA			€ 12.106,00
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 215.677,17
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)		2,00 %	€ 40.119,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 494.018,16

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva - Settore Urbanistica-Ricostruzione del Comune di Amandola n. 93 (R.G. 424) del 20/05/2019 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA. DETERMINA A CONTRARRE", con la quale il Comune di Amandola ha provveduto ad avviare le procedure di gara, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 31 (R.G. 435) del 21/05/2019 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA. INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA" con la quale è stata indetta la procedura di gara ed approvata la documentazione di gara, nonché la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 37 (R.G. 537) del 24/06/2019 avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA. - ATTO D'INDIRIZZO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", con la quale il RUP, Ing. Andrea De Santis, è stato incaricato di procedere con l'espletamento della valutazione della documentazione amministrativa pervenuta
- ;
- il Verbale n. 1 di ammissione del 24/06/2019;
- il Verbale n. 2 di ammissione del 12/07/2019;
- la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 42 (Reg. Gen. 661) del 01/08/2019 avente ad oggetto: "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO DI MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 D.Lgs 50/2016", con la quale la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è stata affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto
- ;
- il Verbale n. 3 di ammissione del 02/08/2019;
- i Verbali n. 4 del 03/08/2019 e n. 5 del 08/0/2019 di valutazione, in seduta riservata, da parte della Commissione Giudicatrice, della documentazione relativa all'Offerta Tecnica;
- il Verbale di gara n. 7 della seduta del 30/08/2019;
- la Determina Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 60 (Reg. Gen. 840) del 15/10/2019 avente ad oggetto: "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO DI MEDICINA NELLE MORE DELLA

- RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico RTI R.E.M.I. S.R.L., C. F./P.IVA 09837061002 (MANDATARIA), - LASER. S.R.L. C. E/RIVA 01954510713 (MANDANTE), COMIC S.R.L.C. F./P.IVA 03251901215 (MANDANTE) con il punteggio complessivo dell'offerta presentata pari a 64,624 (punti 58,951 per l'offerta tecnica, punti 2,941 per l'offerta tempo e punti 2,732 per l'offerta economica) e con un ribasso offerto pari a 3,440% sull'importo a base d'asta pari € 2.005.981,84 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 36.301,58 per un importo netto contrattuale pari a € 1.938.224,840 oltre IVA di Legge;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 209 (Reg. Gen. n. 897) del 23/10/2019, avente ad oggetto: "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO DI MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - PRESA D ATTO DELLA MODIFICA DELLA COMPAGINE ORGANIZZATIVA DELLA ATI AGGIUDICATARIA DEI LAVORI" di presa d'atto della nuova compagine organizzativa aggiudicataria dei lavori in oggetto, di cui all'atto a rogito del Dott. Giorgio Mario Calissoni, Notaio in Roma, del 27/11/2019, repertorio n. 18.545/7.088, come di seguito specificato:
 - Impresa Capogruppo: LASER. S.R.L. C. F./P.IVA 01954510713, quota di partecipazione nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo 83,18, % - Categoria prevalente OG1 98,76%, Cat. Scorporarle e subappaltabile OS 7 100%; OS 3 100%, OS 28 100%, OS 30 100%;
 - Impresa Mandante: R.E.M.I. S.r.l. C. F./P.IVA 09837061002, quota di partecipazione nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo 1,24% - Categoria prevalente OG1 1,24%;
 - Impresa Mandante: COMIC S.R.L.C. F./P.IVA 03251901215 quota di partecipazione nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo 15,58% - Categoria. Scorporarle e subappaltabile OS 18-A 100%;
 - la Determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 211 (Reg. Gen. n. 999) del 02/12/2019, avente ad oggetto: "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO DI MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO";
 - la Determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 213 (Reg. Gen. n. 1003) del 03/12/2019, avente ad oggetto: "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI NONCHÉ' IL REPARTO DI MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il RTI aggiudicatario dei lavori e approvato il quadro economico di Variante;
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 224 (Reg. Gen. n. 1032) del 09/12/2019, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Approvazione e liquidazione SAL 1 Somme a disposizione - SAL 0 Anticipazione lavori", con la quale sono stati approvati i SS.A.LL. suddetti;
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 245

- (Reg. Gen. n. 1123) del 31/12/2019, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - approvazione variante n. 1 delle somme a disposizione", con la quale si è approvata la variante n. 1, tramite la modifica e ripartizione delle somme a disposizione, ed il nuovo quadro economico;
- la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 52 (Reg. Gen. n. 301) del 19/03/2020, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Approvazione e Liquidazione SAL 1 Lavori e SAL 2 Somme a Disposizione";
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 87 (Reg. Gen. n. 538) del 02/07/2020, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola — Approvazione e Liquidazione SAL 2 Lavori e SAL 3 Somme a Disposizione";
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 102 (Reg. Gen. n. 616) del 01/08/2020, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Approvazione e Liquidazione SAL 3 Lavori e SAL 4 Somme a Disposizione";
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 104 (Reg. Gen. n. 622) del 05/08/2020, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Approvazione Variante";
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 178 (Reg. Gen. n. 936) del 12/11/2020, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Approvazione e liquidazione SAL n. 5 somme a Disposizione";
 - la Determinazione dell'Area Tecnico - Manutentiva - Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 193 (Reg. Gen. n. 1071) del 22/12/2020, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 - Realizzazione strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola - Approvazione e liquidazione SAL 4 Lavori - SAL n. 6 Somme a Disposizione";

PRESO ATTO

- della Nota Prot. n. 12008 del 24/09/2020 con la quale il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici manutentivi, accertato il grave ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, fissato originariamente al 16/04/2020, che determinava enormi disagi nell'erogazione dei servizi, oltre a gravi danni economici e di immagine per la città, ha disposto l'avvio delle procedure di cui all'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 per la dichiarazione di risoluzione del contratto d'appalto con il RTI affidatario dell'intervento, ed invitato il RUP all'adozione degli atti e provvedimenti necessari e propedeutici alla risoluzione contrattuale;
- della Nota Prot. n. 12567 del 05/10/2020, trasmessa al RTI e p.c. al Responsabile dell'Area, con la quale RUP, richiamata la numerosa corrispondenza intercorsa di sollecito all'ultimazione dei lavori, con contestuale riconsegna del cantiere e relativi certificati, rimasta inevasa, ha contestato ancora

- una volta il comportamento negligente del RTI, assegnando termine di 15 giorni per il recupero del ritardo accumulato rispetto alle previsioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- della comunicazione del 05/10/2020, trasmessa al Responsabile dell'Area, con la quale il RUP ha relazionato in merito al grave ritardo registrato nella esecuzione dei lavori, preannunciando la redazione di specifico verbale di constatazione dello stato dei luoghi in contraddittorio con il RTI, e prospettata la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, da parte dell'organo competente della Stazione appaltante;
 - della Nota del 08/10/2020, pervenuta in data 15/10/2020, con la quale il RTI affidatario dell'intervento ha replicato alla contestazione ricevuta, comunicando l'avvenuta ultimazione dei lavori, riservandosi comunque un termine di 20 giorni per la esecuzione di minime e marginali lavorazioni residue, non incidenti sulla funzionalità dell'opera e, contestualmente, invitata la Stazione appaltante, il D.L. ed il RUP:
 - a) a non voler dar corso alla procedura di risoluzione del contratto;
 - b) a non voler procedere all'applicazione di penali;
 - c) a fornire indicazioni puntuali per l'esecuzione delle opere marginali;
 - d) a dare inizio alle operazioni di collaudo dell'intervento;

CONSIDERATO INOLTRE

- il SAL n. 4 Ultimo dei lavori ed i relativi elaborati del 19/11/2020, redatti dal sottoscritto D.L. per l'importo pari a € 1.797.491,55;
- il Certificato di pagamento dei lavori n. 4 Ultimo del 26/11/2020, dal quale risultava un credito del RTI pari all'importo di € 258.098,89;
- la Fattura n. 6 del 30/11/2020 del RTI esecutore per l'importo pari a € 258.098,89, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 283.908,78;
- la nota del 13/11/2020 con la quale il sottoscritto ha convocato il RTI per il successivo 16/11/2020, al fine di procedere alla riconsegna del cantiere, termine poi prorogato al 25/11/2020;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che in data 19/11/2020 veniva emesso il Certificato di ultimazione dei lavori, nel quale si dava atto che i lavori non erano stati eseguiti in tempo utile, risultando da completare le opere strettamente conseguenti agli allacci ai pubblici servizi, per la cui esecuzione veniva concesso un termine di 5 giorni, pena la revoca del certificato medesimo;
- che in data 22/11/2020, prot. n. 15134, il suddetto Certificato di ultimazione, unitamente agli elaborati dell'Ultimo SAL, veniva trasmesso al RTI;
- che, con nota prot. 15208 del 23/11/2020, il RTI riscontrava la suddetta nota n. 15134, contestandone i relativi contenuti ed informando di aver iscritto riserve sul Registro di contabilità;
- che il designato Collaudatore dell'intervento, Ing. Antonio Zamponi, comunicava al sottoscritto l'impossibilità di dar corso alle operazioni di collaudo funzionale degli impianti installati presso la struttura, in assenza dei Certificati di conformità degli stessi e della certificazione di regolare esecuzione;
- che in data 25/11/2020 veniva sottoscritto tra le Parti il Verbale di riconsegna anticipata dei lavori;
- che in data 02/12/2020 il RTI provvedeva ad esplicitare e quantificare le riserve iscritte sul Registro di contabilità, articolandole come segue:
 - Riserva n. 1 - Disapplicazione della penale;
 - Riserva n. 2 - Maggiori oneri per anomalo andamento dei lavori;
 - Riserva n. 3 - Maggiori oneri a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- Riserva n. 4. - Mancata quantificazione dell'acciaio per le opere in sopraelevazione.
- che, nel complesso, il RTI richiedeva la disapplicazione integrale delle penali irrogate in corso d'opera, per l'importo corrispondente a € 170.563,79, ed un compenso, a titolo risarcitorio, pari a € 845.302,54 oltre interessi di legge;

TENUTO CONTO INOLTRE

- che con Determinazione n. 193 (R.G. 1071) del 22/12/2020 il Responsabile del Servizio tecnico-Manutentivo approvava:
 - a) il SAL n. 4 Ultimo dei lavori ed i relativi elaborati per l'importo pari a € 1.797.491,55;
 - b) il Certificato di pagamento dei lavori n. 4 Ultimo del 26/11/2020, dal quale risultava che il RTI vantava un credito pari a € 258.098,89;
 - c) la Fattura n. 6 del 30/11/2020 del RTI per l'importo pari a € 258.098,89, oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 283.908,78;
 - d) la liquidazione della fattura n. 6 del 30/11/2020;
- Che, in data 28/12/2020, il sottoscritto, in qualità di D.L., formulava le proprie controdeduzioni alle riserve, rigettando le richieste avanzate dal RTI con le riserve nn. 1, 2 e 3 ed accogliendo invece quelle avanzate con la riserva n. 4, seppur riconoscendo il minor importo di € 3.321,95, a titolo risarcitorio;
- che, con Nota prot. n. 162 del 05/01/2021, il RUP comunicava al RTI l'attivazione della fornitura di gas metano, ad opera della società di gestione, entro il 7 gennaio successivo, invitando l'affidatario a predisporre l'accensione degli impianti per detta data, al fine di consentire la messa in funzione degli stessi;
- che con Nota del 07/01/2021, il RTI comunicava che il rilascio della documentazione relativa agli impianti era subordinato al pagamento del SAL n. 4, da parte della Stazione appaltante;
- che, con Nota prot. n. 742 del 16/01/2021, visto l'esito infruttuoso della precedente comunicazione, RUP evidenziava nuovamente l'urgenza di accensione degli impianti per la messa in funzione degli stessi e la predisposizione dei relativi collaudi;
- che analoga sollecitazione veniva, inutilmente, formulata con nota prot. 1326 del 28/01/2021;
- che il designato Collaudatore, con nota del 29/01/2021, trasmetteva il "Certificato di collaudo statico di conformità" relativo alle strutture dell'edificio principale, riservandosi il collaudo dei locali tecnici, in considerazione della mancata consegna delle certificazioni di conformità da parte del RTI;
- che in data 06/02/2021 con nota prot. 1729 il Collaudatore confermava l'impossibilità di procedere al collaudo degli impianti, in assenza della consegna dei certificati di conformità;
- che, con nota di DIFFIDA prot. n. 1735 del 06/02/2021, tenuto conto dell'avvenuta emissione del Certificato di ultimazione dei lavori sin dal 19/11/2020, il RUP sollecitava ancora una volta il RTI all'urgente consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti e delle certificazioni di regolare esecuzione, al fine di consentire al Collaudatore di procedere con gli adempimenti di competenza, ed assegnava, in via ultimativa, termine di 3 giorni per provvedere in tal senso, considerati il perdurante, grave ritardo nell'adempimento ed i conseguenti, rilevanti danni causati alla Stazione appaltante;

RILEVATO

- che, con nota del 09/02/2021, prot. n. 1913 del 10/02/2021, a firma del Legale di fiducia, il RTI riscontrava la diffida del RUP, respingendo le accuse di inadempienza contrattuale, asserendo l'impossibilità di rilascio delle certificazioni in conseguenza della "mancata comunicazione del Comune di avvenuta installazione ed attivazione delle relative utenze di fornitura";

- che il RUP, con nota prot. 2211 del 15/02/2021, replicava puntualmente alla nota del RTI, ribadendo la grave inadempienza determinata dalla mancata consegna della suddetta certificazione, più volte sollecitata con note del 05/01/2021, 16/01/2021, 28/01/2021 e 06/02/2021 e la pretestuosità ed infondatezza delle affermazioni rese, ed avvertendo che, in caso di protratta inadempienza, sarebbero state adottate le iniziative opportune per garantire il completamento dei lavori e la collaudabilità dell'intervento;
- che, contestualmente, con nota prot. n. 2214 del 15/02/2021, il RUP invitava nuovamente il RTI ad eseguire "le opere strettamente conseguenti agli allacci ai pubblici servizi a seguito dell'avvenuta installazione ed attivazione delle relative utenze di fornitura", come segnalato già in occasione della sottoscrizione del "Verbale di riconsegna anticipata del cantiere", avvenuta in data 25/11/2020;
- che, con nota prot. 2334 del 17/02/2021, il RUP comunicava inoltre al RTI il rinvenimento di infiltrazioni di acqua nelle strutture dell'edificio e degli impianti e richiedeva un intervento immediato per la riparazione dei difetti riscontrati;

TANTO PREMESSO E, NELLO SPECIFICO, CONSTATATO CHE:

- il comportamento omissivo del RTI appare dimostrato dalla copiosa documentazione agli atti del procedimento, da cui si evince la condotta gravemente negligente tenuta nel corso dell'appalto;
- nonostante i numerosi interventi del RUP, affinché ottemperasse alle proprie obbligazioni contrattuali, il RTI ha posto in essere manovre dilatorie ed elusive della propria responsabilità, invece di provvedere al completamento delle opere residuali ed al rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti realizzati, impedendo al Comune di Amandola di procedere alle operazioni di collaudo degli stessi;
- le contestazioni dagli addebiti più volte reiterate da parte del RUP e DL nei confronti del RTI non hanno sortito effetto alcuno, se non quello di procrastinare *sine die* la conclusione dell'appalto;
- parimenti, sono stati disattesi gli inviti del RUP e DL, più volte reiterati, di ottemperare in modo adeguato alle richieste di intervento e di consentire, da ultimo, l'avvio delle operazioni di collaudo degli impianti;
- le rassicurazioni del RTI in ordine alla esecuzione di detti interventi sono risultate vane, né si è provveduto alla consegna delle certificazioni di conformità degli impianti;
- tutto ciò prova ulteriormente il grave inadempimento contrattuale del RTI, divenuto ormai intollerabile, stante l'esigenza del Comune di poter disporre delle strutture e metterle a disposizione delle Autorità sanitarie;
- l'art. 108 del D.Lgs. 5072016 e s.m.i. prevede, quale disciplina del procedimento per la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, che *in primis* il DL accerti che i comportamenti dell'appaltatore configurano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e che, quindi, lo stesso DL invii al RUP una relazione particolareggiata. Indi, su indicazione del RUP, il DL formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a questi un termine per la presentazione delle relative controdeduzioni al responsabile del procedimento. Infine, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto;
- che, nel rispetto della vigente normativa, il RUP ha relazionato e trasmesso alla Stazione appaltante ampie relazioni circa gli inadempimenti del RTI ed inoltre, ha contestato più volte a quest'ultimo le gravi inadempienze, sotto il profilo della mancata realizzazione degli interventi e del rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti;
- di contro, il RTI, anche a mezzo del proprio legale, ha replicato e controdedotto più volte alle contestazioni mosse nei suoi riguardi, con affermazioni pretestuose ed assolutamente fuorvianti;

- sotto i profili considerati, è stata quindi osservata pedissequamente la disciplina che regola la procedura per addivenire alla eventuale risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante;
- essendo risultato inutile ogni tentativo esperito dal RUP e DL, affinché il RTI ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, acclarato che il comportamento del medesimo fin qui tenuto impedisce, di fatto, il completamento dell'appalto, nonché il regolare rapporto con l'Ente erogatore del finanziamento, anche ai fini della rendicontazione finale;
- che l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera prevale su quello privato, circostanza che non giustifica assolutamente il comportamento gravemente negligente e palesemente non cooperante del RTI, che giustifica l'adozione del grave provvedimento sanzionatorio da parte del Comune;
- in ogni caso, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento contrattuale del RTI è rimessa al potere discrezionale del Comune e per esso, degli organi istituzionali competenti e che l'apprezzamento circa i fatti rappresentati deve essere finalizzato ad accertare la sussistenza del grave illecito professionale;

VISTA la nota del RUP, Prot. Com. n. 5422 del 15.04.2021, allegata alla presente deliberazione, ricevuta da questa Stazione Appaltante che riporta quanto sopracitato e propone la risoluzione del contratto dell'appalto in oggetto;

DATO ATTO che la richiesta rimasta inevasa del rilascio dei certificati di corretta esecuzione e conformità degli impianti tecnologici installati non è ne giustificabile ne ammissibile in quanto i certificati di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 sono atti dovuti per legge;

DATO ATTO pertanto che in assenza dei suddetti certificati, atti necessari e prodromici, non è possibile effettuare il collaudo dell'opera atto propedeutico al rilascio del certificato di agibilità e al conseguente uso della struttura;

DATO ATTO della funzione emergenziale della struttura in oggetto legata agli eventi sismici del 2016 e considerata l'importanza che l'opera riveste per l'intero territorio;

VALUTATA l'impossibilità di procrastinare oltre la fruibilità della stessa considerata anche in aggiunta la pandemia globale in atto che testimonia l'urgenza di messa in funzione della struttura destinata ad ospitare servizi di natura sanitaria;

DATO ATTO che a comprova dell'urgenza della messa in funzione della struttura l'ASUR Marche ha sollecitato l'invio della documentazione necessaria al fine di poter prendere in consegna l'immobile realizzato che è destinato ad ospitare il reparto di medicina temporanea;

CONSIDERATO anche che le vaccinazioni ad oggi non sono collocate in uno spazio di superficie adeguata e la nuova struttura permetterebbe sia la riattivazione di servizi sanitari essenziali per il territorio sia di gestire il servizio vaccinazioni in maniera più efficiente;

RICONOSCIUTO il prevalente interesse pubblico al completamento dell'opera per l'attivazione delle funzioni previste per quanto sopra esposto;

CONSIDERATO CHE questo Ente prende atto del persistente comportamento negligente in ordine alla

gravità dell'inadempimento contrattuale del RTI e ritiene necessario procedere alla risoluzione del contratto d'appalto, avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa vigente;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

PROPONE

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che la premessa e la proposta del RUP, Prot. Com. n. 5422 del 15.04.2021, allegata costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** la risoluzione del contratto, in forza dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute e/o richiamate, il contratto di appalto in oggetto stipulato con la RTI aggiudicataria costituita da LASER Srl (capogruppo), R.E.M.I. Srl e COMIC Srl (mandanti) (*Contratto d'appalto, Rep. n 632 del 2 dicembre 2019, registrato a Fermo in data 20/12/2019, al n. 3951, Serie IT*) relativo ai lavori di "Realizzazione delle strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola" – CIG: 7861823593 – CUP: E28I18000420001;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola e al Responsabile del Procedimento al fine di dare Mandato ad ognuno per quanto di propria competenza per la predisposizione degli incombenti atti successivi alla presente deliberazione;
- 4) **DI NOTIFICARE** il presente atto all'impresa LASER SRL MANDATARIA a mezzo di PEC dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- 5) **DI RISERVARSI** la possibilità di escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati.
- 6) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere presso il Tribunale di competenza;
- 7) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento in quanto è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) **DI APPROVARE** l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che la premessa e la proposta del RUP, Prot. Com. n. 5422 del 15.04.2021, allegata costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** la risoluzione del contratto, in forza dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute e/o richiamate, il contratto di appalto in oggetto stipulato con la RTI aggiudicataria costituita da LASER Srl (capogruppo), R.E.M.I. Srl e COMIC Srl (mandanti) (*Contratto d'appalto, Rep. n 632 del 2 dicembre 2019, registrato a Fermo in data 20/12/2019, al n. 3951, Serie IT*) relativo ai lavori di "Realizzazione delle strutture destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonché il reparto di medicina nelle more della ricostruzione del nuovo polo ospedaliero di Amandola" – CIG: 7861823593 – CUP: E28I18000420001;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico del Comune di Amandola e al Responsabile del Procedimento al fine di dare Mandato ad ognuno per quanto di propria competenza per la predisposizione degli incombenti atti successivi alla presente deliberazione;
- 4) **DI NOTIFICARE** il presente atto all'impresa LASER SRL MANDATARIA a mezzo di PEC dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- 5) **DI RISERVARSI** la possibilità di escussione della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati.
- 6) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere presso il Tribunale di competenza;
- 7) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento in quanto è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, lì 15-04-21

Il Responsabile del servizio interessato
Spinaci Andrea

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, lì 15-04-21

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 19-04-21 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 19-04-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-04-2021

Amandola, li 19-04-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**